

**Regolamento  
Organismo di Composizione  
della Crisi da Sovraindebitamento  
dell'ODCEC di Varese  
e del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Milano  
Busto Arsizio Lodi Monza e Varese**

*Approvato dai rispettivi Consigli dell'Ordine nelle sedute  
del 24 marzo 2016 e del 26 aprile 2016*

## Indice

|  |    |
|--|----|
| ARTICOLO 1 - OGGETTO .....   | 3  |
| ARTICOLO 2 - FUNZIONI E OBBLIGHI .....   | 3  |
| ARTICOLO 3 - ISCRIZIONE .....  | 3  |
| ARTICOLO 4 - FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI .....  | 3  |
| ARTICOLO 5 - ORGANI.....   | 3  |
| ARTICOLO 6 - REFERENTE.....  | 4  |
| ARTICOLO 7 - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA.....  | 4  |
| ARTICOLO 8 - GESTORE DELLA CRISI .....   | 5  |
| ARTICOLO 9 - ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DELGESTORE .....   | 6  |
| ARTICOLO 10 - REQUISITI DI PROFESSIONALITA' ED ONORABILITA DEL GESTORE.....  | 6  |
| ARTICOLO 11 - AUSILIARI DEL GESTORE.....   | 6  |
| ARTICOLO 12 - RINUNCIA DELL'INCARICO.....  | 7  |
| ARTICOLO 13 - INCOMPATIBILITA' E DECADENZA .....   | 7  |
| ARTICOLO 14 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA .....  | 7  |
| ARTICOLO 15 - COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE.....   | 8  |
| ARTICOLO 16 - RESPONSABILITA' .....  | 9  |
| ALLEGATO "A" .....   | 10 |
| REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE<br>DELLA CRISI DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI VARESE E<br>DEL CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI MILANO, BUSTO ARSIZIO, LODI, MONZA E VARESE,<br>AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 COMMA 5 DEL DECRETO N. 202/2014..... | 10 |

## **Articolo 1 - OGGETTO**

Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, gestite da questo Organismo. Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014.

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Varese (di seguito "**Organismo**"), in associazione, ai sensi del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014, art.4, comma 2, tra l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Varese ed il Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Milano Busto Arsizio Lodi Monza e Varese che eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, inclusa la funzione di liquidatore o di gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti all'organismo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

## **Articolo 2 - FUNZIONI E OBBLIGHI**

L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni ed integrazioni e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Articolo 3 - ISCRIZIONE**

Il rappresentante legale dell'Organismo nella persona del Presidente *pro tempore* dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Varese, ovvero il referente in qualità di suo procuratore, cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione "A" del registro degli Organismi autorizzati alla Gestione della Crisi da Sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

## **Articolo 4 - FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI**

Ai fini della nomina in qualità di gestori della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che l'iscritto sia in regola con l'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5, e 6 del decreto n. 202/2014.

## **Articolo 5 - ORGANI**

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrare, sono istituiti i seguenti organi:

- a) un referente;

b) una segreteria amministrativa.

## **Articolo 6 - REFERENTE**

Il referente è la persona fisica nella figura del Presidente pro tempore dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Varese, che agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal presente regolamento, indirizza e coordina l'attività dell'Organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi assicurando la massima rotazione e verificando altresì le cause di incompatibilità, tra cui l'aver assistito il debitore a qualsiasi titolo.

E' responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.

Il referente cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo ed inoltre:

- esamina le domande e delibera sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;
- esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
- delibera sull'ammissibilità delle domande presentate;
- nomina o sostituisce il gestore della crisi;
- sottopone ai Consigli degli Ordini istituenti il presente O.C.C. il conto consuntivo e la relazione sulla gestione al 31 dicembre di ogni anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo, nonché il contributo annuale che ciascun Ordine dovrà garantire per il funzionamento dell'Organismo.

Gli impegni di spesa relativi al mantenimento dell'Organismo superiori ad Euro 2.000,00 (duemila/00), deliberati dal referente, dovranno essere approvati dai Consigli degli Ordini istituenti il presente O.C.C., anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal referente stesso.

Il referente è, altresì, obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del Registro di cui all'art. 7 del decreto n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall'Organismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del decreto n. 202/2014.

## **Articolo 7 - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA**

La Segreteria amministrativa, istituita presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Varese, è composta da un Segretario, nominato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Varese e da un numero di persone fisiche, scelte fra il personale dipendente dell'ente, con compiti operativi, determinato di volta in volta, in base alle esigenze manifestate dal Referente.

La Segreteria dell'Organismo svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi.

La Segreteria tiene un registro, anche in formato elettronico, in cui annotare, per ogni procedimento di sovraindebitamento, i relativi dati identificativi ed almeno:

1. il numero d'ordine progressivo;
2. i dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento;
3. il Gestore della crisi delegato;

4. la durata del procedimento e il relativo esito.

La segreteria potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello dal debitore personalmente o da un professionista dallo stesso incaricato iscritto ad un Albo professionale e munito di specifica delega.

La Segreteria:

- a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del Gestore della crisi;
- b) effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;
- c) comunica al debitore i criteri di determinazione del compenso spettante all'Organismo e determina l'ammontare del fondo spese;
- d) verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese sostenute.

### **Articolo 8 - GESTORE DELLA CRISI**

Il Gestore della crisi, come definito dal D.M. 202/2014, è la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore. La nomina del Gestore della crisi, incaricato della composizione della stessa, è effettuata dal Referente tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo.

Il "Gestore della crisi" può essere composto da non più di tre componenti.

Al fine di evitare conflitti di interesse, ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore, di delegato alle vendite e di ausiliario del giudice.

La nomina del Gestore della crisi, viene effettuata tra i professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto n. 202/2014 secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore.

Il Gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore, attenendosi alle disposizioni del codice deontologico approvato dall'Ordine di appartenenza e secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014 .

### **Articolo 9 - ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE**

Il Gestore della crisi comunica entro 5 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo PEC l'accettazione dell'incarico. Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., da quelle previste dal regolamento di autodisciplina di cui all'allegato "A" e comunque, in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza, della propria neutralità o imparzialità.

La dichiarazione deve essere comunicata tramite PEC o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Tribunale ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014.

A seguito dell'accettazione, il Referente comunica al debitore il nominativo del Gestore incaricato.

## **Articolo 10 - REQUISITI DI PROFESSIONALITA' ED ONORABILITA' DEL GESTORE**

Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 del decreto n. 202/2014 relativamente alla disciplina transitoria nei tre anni successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto n. 202/2014, il Gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4 del decreto n. 202/2014; deve inoltre:

- a) essere in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC);
- b) essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Ordine di appartenenza;
- c) non aver subito provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni;
- d) essere in possesso di polizza assicurativa per la r.c. professionale quale gestore della crisi;
- e) essere in possesso della posta elettronica certificata (PEC).

## **Articolo 11 - AUSILIARI DEL GESTORE**

Il Gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni.

Il Gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario.

All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all'art. 2232 c.c.

Il Gestore può avvalersi, pertanto, dell'opera di esperti in materie specifiche e con particolari competenze.

## **Articolo 12 - RINUNCIA DELL'INCARICO**

Il Gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi.

La rinuncia va portata a conoscenza dell'Organismo e del Referente tramite PEC.

In caso di rinuncia, il Referente provvede alla sostituzione del Gestore e ne informa tempestivamente il debitore.

Si applica l'art. 8 del presente Regolamento.

## **Articolo 13 – INCOMPATIBILITA' E DECADENZA**

Tutti gli organi individuati dal presente regolamento non possono essere nominati e, se nominati, decadono dall'incarico, come Gestori della crisi incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

Non possono essere nominati come Gestori e se nominati decadono, coloro che si trovano in una delle condizioni di incompatibilità previste dalle norme di costituzione degli Ordini di appartenenza ovvero tutti i soggetti per i quali l'iscrizione non è consentita secondo gli ordinamenti loro applicabili e che:

- sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il Gestore della crisi si impegna a rispettare quanto previsto nell'allegato "A" al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

#### **Articolo 14 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto n. 202/2014.

I Gestori della crisi, la Segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

L'Organismo, per lo svolgimento delle funzioni e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, può accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Gli iscritti all'Elenco dei Gestori sono tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale.

#### **Articolo 15 - COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE**

I compensi per il gestore della crisi e le indennità e i rimborsi spese per l'Organismo comprendono l'acconto sul compenso complessivo e il saldo del compenso.

Per la quantificazione del compenso trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del decreto n. 202/2014.

L'Organismo può valutare la possibilità di richiedere un acconto, non inferiore ad €200,00.

L'acconto sul compenso sarà determinato avuto riferimento al valore complessivo dell'attivo e del passivo presumibilmente rilevato in esito alla analisi della documentazione e delle notizie fornite per la predisposizione della istanza volta ad ottenere l'accesso al procedimento. Il relativo importo sarà comunicato unitamente all'avviso di ammissibilità e dovrà essere versato all'Organismo entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione a favore del c/c bancario specifico (in conformità a quanto previsto dall'art. 49 d.lgs. n. 231/2007).

Il saldo del compenso dovrà essere versato dal debitore contestualmente al deposito in Tribunale da parte dell'Organismo della propria relazione ai sensi dell'art. 12 della legge n. 3/2012 relativamente all'accordo di composizione o del piano del consumatore ex articolo 12 - bis della legge n. 3/2012.

L'acconto e il saldo saranno, in via generale, così ripartiti:

- 80% in favore del gestore della crisi;
- il restante 20% sarà trattenuto dall'Organismo per i costi di amministrazione.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste di cui alla legge n. 3/2012.

Nella ipotesi di liquidazione del patrimonio, la misura dell'acconto sarà determinata dall'Organismo sulla base del presunto valore dell'attivo e passivo, nonché in relazione al valore delle attività prontamente liquidabili.

Il saldo, qualora non possa essere prontamente corrisposto, per insussistenza di mezzi liquidi, sarà invece oggetto di insinuazione al passivo con il beneficio della prededuzione, in quanto relativo a prestazioni svolte in funzione della procedura di liquidazione.

#### **Articolo 16 – RESPONSABILITA'**

L'Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico.

Resta ferma la responsabilità personale del Gestore della crisi designato dal referente nell'adempimento della prestazione



## **ALLEGATO "A"**

### **REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI VARESE E DEL CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI MILANO, BUSTO ARSIZIO, LODI, MONZA E VARESE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 COMMA 5 DEL DECRETO N. 202/2014**

#### Articolo 1 - Indipendenza

Il Gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti nè di tipo personale, nè familiare, nè commerciale, nè lavorativo.

Il Gestore della crisi ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare dubbi circa l'effettiva imparzialità o la mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento.

Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

#### Articolo 2 - Imparzialità

Il Gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.

#### Articolo 3 - Neutralità

Il Gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della procedura di sovraindebitamento.

#### Articolo 4- Integrità

E' fatto divieto al Gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

#### Articolo 5 - Competenza

Il Gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento.

Prima di accettare la nomina, il Gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e, deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli.

#### Articolo 6 - Diligenza e operosità

Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.

#### Articolo 7 - Riservatezza

Il Gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovraindebitamento.

#### Articolo 8 - Correttezza e lealtà

Il Gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.

La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del

rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.